



Allegato A

Trattamento Tributario a fini IRPEF

Le borse di ricerca post-lauream, seguiranno l'ordinaria tassazione IRPEF a scaglioni, in base alla normativa in vigore, applicando le aliquote agli scaglioni di reddito come di seguito riportato:

Scaglioni IRPEF	Aliquota IRPEF
fino a 28.000 euro	23%
da 28.000 fino a 50.000 euro	35%
da 50.000 in poi	43%

Quindi se nell'anno di imposta il borsista percepisce il solo reddito della borsa per un importo fino a €15.000, l'imposta lorda viene calcolata applicando l'aliquota relativa (23%) all'importo effettivamente percepito (€15.000) per un totale annuo di €3.450.

All'imposta calcolata in precedenza potrebbero aggiungersi le addizionali comunali e regionali all'IRPEF le cui aliquote e scaglioni sono consultabili al sito <https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/> nonché nelle pagine web dei Comuni e delle Regioni di residenza fiscale.

Il trattamento integrativo

Dal 1° gennaio 2024 ai redditi assimilati a lavoro dipendente **fino a 15.000 euro nell'anno**, tra i quali le borse tassate, è viene riconosciuto automaticamente il diritto al trattamento integrativo di 100 euro al mese in busta paga, quando l'imposta lorda dovuta è di importo superiore alle detrazioni IRPEF spettanti, pari a 1.955 euro per periodo d'imposta, ma da queste bisognerà sottrarre l'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Ricordiamo che il superamento della soglia reddituale comporta la restituzione del trattamento integrativo riconosciuto in sede di conguaglio dei redditi, che può avvenire sia in chiusura del contratto o comunque al 31.12 di ogni anno.

Per determinare la spettanza del diritto al trattamento integrativo, è necessario includere nel calcolo del reddito annuo eventuali altri redditi tassati oltre a quelli corrisposti dall'Università di Padova.

Detrazioni d'imposta e altre opzioni disponibili per il borsista di ricerca

Il borsista potrà beneficiare delle detrazioni previste per i redditi di lavoro assimilato a lavoro dipendente e per familiari a carico, considerando anche che in caso di redditi erogati da altri sostituti d'imposta oltre l'Università di Padova, le detrazioni possono essere richieste ad uno solo di essi.

Le detrazioni sono degli importi che abbattano l'imposta lorda (IRPEF).

Nello specifico il percipiente avrà la facoltà di richiedere:

- l'applicazione della detrazione minima intera prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato di importo inferiore ad € 15.000, per una detrazione una tantum nel periodo d'imposta, di €1.380;
- L'applicazione delle detrazioni personali di lavoro assimilato a lavoro dipendente, rapportata ai giorni di durata della borsa tassata, secondo lo schema di seguito riportato:

Reddito complessivo (in euro)	Detrazione (in euro)
fino a 15.000	1.955
oltre 15.000 e fino a 28.000	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$
28.000 e fino a 50.000	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
oltre 50.000	0

- l'inibizione delle detrazioni personali per lavoro dipendente e assimilato (nel caso percepisca altri redditi da lavoro dipendente e assimilato esterni all'Ateneo);

Dirigente ad interim: Ing. Alberto Scuttari

Responsabile del procedimento amministrativo: Chiara Costanzo tel. 0498273731 e-mail: fiscale@unipd.it

Riferimenti da contattare: tel. 0498273613 e-mail: fiscale@unipd.it

- l'applicazione delle detrazioni per familiari a carico. La detrazione per figli a carico è riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio a partire dal 1 gennaio 2025, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992. Ricordiamo che per i figli fino a 21 anni, la detrazione viene riconosciuta mediante l'assegno unico corrisposto da INPS e non come detrazione dell'IRPEF.

Viene inoltre limitata ai soli ascendenti¹ conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli, pari a 750 euro per ciascun ascendente convivente, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione.

È stata esclusa la spettanza delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo² in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

- L'inibizione del trattamento integrativo. Non sussistendone i requisiti (ad esempio per altri redditi percepiti fuori dell'Ateneo), il percipiente avrà la facoltà di richiederne l'inibizione.

Ne hanno diritto anche i contribuenti con reddito compreso tra 15.000 e 28.000 euro annui, nella misura massima di 1.200 euro, a condizione che la somma delle seguenti detrazioni previste dal TUIR e **spettanti in sede di dichiarazione dei redditi (730, redditi PF)** sia superiore all'ammontare dell'imposta lorda dovuta:

- per i familiari a carico;
- per i redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione;
- per i mutui agrari e immobiliari per la prima casa (costruzione o acquisto);
- per erogazioni liberali;
- per le spese sanitarie, nei limiti previsti dall'articolo 15 del TUIR;
- per le rate non fruite relative alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative.

¹ Sono ascendenti: i genitori, i nonni e le nonne, i bisnonni e le bisnonne.

² Lo Spazio economico europeo (SEE) raggruppa i 27 Stati membri dell'Unione europea (Unione) e tre Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).